XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, COMINO, MEO ZILIO, PROVERA, LATRONICO, MAGISTRONI, BORGHEZIO, POLLI, ONGARO, TERZI, MAZZETTO, FRONTINI, MAURIZIO BALOCCHI, MAGNABOSCO, ALDA GRASSI, AIMONE PRINA

Modifiche al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali

Presentata l'11 novembre 1993

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di razionalizzare e semplificare il quadro legislativo vigente in materia di catasto dei rifiuti.

Si è, infatti, ritenuto opportuno e doveroso integrare l'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, con un comma 3-bis ed un comma 3-ter, al fine di escludere « dall'obbligo di denuncia i produttori e gli smaltitori di rifiuti speciali derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché i produttori di rifiuti di origine non industriale assimilabili agli urbani e conferiti direttamente al servizio

pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani ». Tale esenzione è peraltro subordinata alla quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti annualmente secondo i limiti che verranno fissati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente.

Infatti, l'articolo 3 del citato decretolegge n. 397 del 1988 appare assai generico e carente nell'individuazione dei destinatari dell'informazione, rimettendo al Ministro dell'ambiente la definizione, con proprio decreto, degli stessi.

Il decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993, in materia di « catasto dei rifiuti », che stabiliva le mo-

XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

dalità di organizzazione del catasto e definiva i soggetti interessati, aveva ampliato i destinatari dell'informazione, includendo nuove categorie di produttori e smaltitori indipendentemente dal fatto di produrre rifiuti tossico-nocivi e speciali.

Alla luce di queste premesse, si è ritenuto opportuno, per evitare una ancor piùgrave burocratizzazione dell'amministrazione pubblica, già di per sé in genere inefficiente, specificare nella proposta di legge la esclusione delle categorie suddette, le cui denunce « irrilevanti » comporterebbero l'intasamento degli uffici pubblici e, quindi, gravi disservizi alla comunità.

Di qui la necessità di semplificare le procedure anziché complicarle, come sovente accade. XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono inseriti i seguenti:
- « 3-bis. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia i produttori e gli smaltitori di rifiuti speciali derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché i produttori di rifiuti di origine non industriale assimilabili agli urbani e conferiti direttamente al servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani.
- 3-ter. L'esenzione dall'obbligo di denuncia dei produttori e smaltitori dei rifiuti di cui al comma 3-bis è subordinata alla quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti annualmente secondo i limiti che saranno fissati con apposito decreto emanato dal Ministro dell'ambiente ».